



University of Gastronomic Sciences
Università degli Studi
di Scienze Gastronomiche

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22/11/2023.
Aggiornato nell'Art. 35 dal Consiglio di Amministrazione in data 04/04/2025

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Il Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche (di seguito Università, Ateneo o Unisg) è adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 2 – Il Regolamento Generale di Ateneo è un atto normativo subordinato allo Statuto e costituisce fonte normativa dell'Università per le materie ivi regolamentate. Esso disciplina, nel rispetto delle norme di legge, le modalità di applicazione dello Statuto, nonché le modalità di funzionamento degli Organi e delle strutture dell'Università, salvo nei casi in cui la legge o lo Statuto rinviino espressamente ad altra fonte.

Art. 3 – I Regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo sono sottoposti al controllo di cui alla Legge 168/89, quando previsto, e possono essere emanati con Decreto Rettorale. Entrano in vigore secondo quanto stabilito dalla delibera di emanazione.

Art. 4 – Ai Regolamenti è data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

TITOLO II: ORGANI COLLEGIALI DI ATENEEO

CAPO I – Costituzione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Art. 5 – Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo e di programmazione generale dell'Università. Ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il governo dell'Università, ex art. 9.1, 9.2 e 9.4 dello Statuto.

Art. 6 – Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero minimo di 7 membri, elevabili a 21, designati secondo quanto previsto dall'art. 7.1 dello Statuto. Ove la nomina sia determinata dalla carica ricoperta, la perdita della carica per la quale il componente del Consiglio di Amministrazione è stato nominato comporta la decadenza dal Consiglio stesso.

Art. 7 – Per le disposizioni che regolamentano:

- a) modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione,
- b) modalità di svolgimento delle riunioni,
- c) validità delle riunioni,
- d) maggioranze richieste per le deliberazioni,

si rinvia a quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto.

Art. 8 – Alle sedute del Consiglio di Amministrazione è invitata la rappresentanza degli studenti del Consiglio Accademico, di cui all'art. 16.1.f) dello Statuto, ogniqualvolta siano discusse tematiche attinenti alla didattica e ai servizi agli studenti.

Art. 9 – Di ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto verbale; il verbale riporta le deliberazioni adottate, i contenuti e i termini essenziali della discussione.

Gli interventi dei singoli componenti sono riportati a verbale nei casi in cui concretizzino una proposta da esaminare o una dichiarazione di dissenso, di voto contrario o di astensione di votazione. Vengono

Regolamento Generale di Ateneo

altresì trascritti, su richiesta degli interessati e previa lettura, gli interventi prodotti in forma scritta durante la seduta.

Le deliberazioni sono riportate a verbale per esteso con i risultati delle relative votazioni e sono esecutive dal momento dell'approvazione del verbale.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; quest'ultimo è nominato dal Presidente e può essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio; in tale ultimo caso, egli non avrà diritto di voto. Il Presidente è garante della legittimità delle deliberazioni e il Segretario è responsabile dell'autenticità e veridicità di quanto verbalizzato. Il Segretario che, con riferimento a un argomento specifico, cui sia interessato, non possa essere presente, deve essere sostituito dal soggetto legittimato alla sostituzione o, in mancanza, da un componente dell'organo. La sostituzione deve essere annotata a verbale.

Il Direttore Generale è responsabile della custodia dei verbali.

Art. 10 – Come previsto dall'art. 7.2 dello Statuto, i componenti del Consiglio di Amministrazione, a eccezione del Rettore, rimangono in carica tre anni, e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio in cui scade il mandato triennale, e possono essere riconfermati.

Entro la scadenza del mandato dei componenti dell'organo, i soggetti aventi diritto procedono alle nuove nomine.

Nel caso il rinnovo non avvenga entro la scadenza del mandato dei componenti in carica, questi ultimi rimangono, comunque, in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

Art. 11 – Per le norme che regolamentano la sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione venuti a cessare nel corso del mandato, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 7.4 dello Statuto.

Art. 12 – Ai sensi dell'art. 8.1 dello Statuto, in caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni attinenti alla convocazione dell'organo, la predisposizione dell'ordine del giorno e la presidenza delle sedute sono esercitate dal Vicepresidente. In caso di mancanza del Presidente e del Vicepresidente, vi provvede il Consigliere più anziano.

Art. 13 – Ai sensi dell'art. 8.4 dello Statuto, qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza, teleconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi. L'Università adotta tutti gli strumenti tecnici e telematici idonei a mettere a disposizione dei componenti il materiale a supporto della discussione dei temi all'ordine del giorno. Ai componenti, inoltre, deve essere garantita la visione degli atti, lo scambio dei documenti e il diritto di voto. Il Presidente della riunione può disporre che ai componenti dell'organo sia condivisa la bozza di delibera, sulla quale chiedere l'espressione del voto da parte dei Consiglieri. Lo scambio dei documenti e degli atti indicati nel presente articolo può avvenire preventivamente o contestualmente alla seduta in videoconferenza, teleconferenza o audioconferenza mediante l'uso di posta elettronica o mediante altri strumenti di condivisione. La manifestazione del voto di chi partecipa alla seduta in videoconferenza, teleconferenza o audioconferenza deve avvenire in modo palese, per alzata di mano, nominativamente oppure, quando richiesto dal Presidente della riunione, via email.

CAPO II – Costituzione e funzionamento del Comitato Esecutivo

Art. 14 – Per le disposizioni che regolamentano:

- a) composizione del Comitato Esecutivo,
- b) modalità di convocazione delle riunioni,
- c) nomina del Segretario,
- d) validità delle riunioni,
- e) maggioranze richieste per le deliberazioni,

si rinvia a quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto.

Art. 15 – Con riferimento a quanto disposto dall'art. 10.11 dello Statuto in merito all'avviso di convocazione e all'indicazione degli argomenti da trattare, in casi di urgenza, ulteriori questioni aggiuntive possono essere inserite nell'ordine del giorno, previa comunicazione con ogni mezzo ritenuto idoneo a informare gli interessati.

Il Presidente, in sede di riunione, può sottoporre alla discussione ulteriori punti, non previsti nell'ordine del giorno, unicamente qualora siano presenti alla riunione - in presenza o videoconferenza, teleconferenza o audioconferenza – tutti i componenti del Comitato Esecutivo.

Art. 16 – Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi in videoconferenza, teleconferenza o audioconferenza, applicando le medesime disposizioni dell'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 17 – Di ciascuna seduta del Comitato Esecutivo deve essere redatto atto formale, detto verbale, seguendo le disposizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 18 – Il Comitato Esecutivo delibera in base ai poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 9.4.h) dello Statuto.

Art. 19 – In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, la riunione è presieduta dal Consigliere più anziano.

Art. 20 – Qualora, durante la seduta, non siano affrontati tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente fissa la data e l'ora di convocazione della riunione per la loro trattazione, disponendone la comunicazione ai componenti del Comitato, nel rispetto delle modalità previste per la convocazione delle riunioni, di cui all'art. 8.2 dello Statuto.

CAPO III – Rettore

Art. 21 – Per tutte le disposizioni che regolamentano:

- a) nomina,
- b) durata della carica,
- c) funzioni,

del Rettore, si fa rinvio all'art. 13 dello Statuto.

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 22 – Al Rettore, salvo diversa delibera, è riconosciuta la competenza di sottoscrivere accordi e convenzioni attinenti alla didattica, alla ricerca e alla terza missione con altre Università, enti e associazioni, pubbliche e private, deliberate dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo, su proposta del Consiglio Accademico.

Art. 23 – Conformemente a quanto stabilito dall'art. 13.4 dello Statuto, il Rettore nomina un Prorettore. Al Prorettore è assegnata la funzione di sostituire il Rettore in caso di sua assenza o impedimento. Al momento della nomina, disposta con Decreto Rettorale, il Rettore può conferire al Prorettore ulteriori deleghe specifiche.

Art. 24 – Conformemente a quanto stabilito dall'art. 13.5 dello Statuto, il Rettore ha la facoltà di assegnare, a uno o più docenti, deleghe attinenti alla direzione di ampi comparti dell'Università quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la formazione, la ricerca e la terza missione. Il Rettore può attribuire a uno o più dei suddetti delegati la qualifica di Vicerettore. Il Rettore, in accordo con i suddetti delegati, può assegnare specifici incarichi di coordinamento e gestione di particolari aspetti dell'Università, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il coordinamento di uno o più Corsi di Studio o Master, il coordinamento di specifiche attività didattiche, di ricerca o terza missione, il coordinamento delle relazioni con enti e istituzioni, italiane o internazionali, o il coordinamento di altre attività accademiche. Il Rettore specifica e definisce l'oggetto delle deleghe e degli incarichi e gli obiettivi da perseguire, in linea, anche, con gli obiettivi strategici. Deleghe e incarichi si intendono conferiti per l'intera durata del mandato rettorale. Il Rettore ha, comunque, la facoltà di revocarli o modificarne oggetto e obiettivi.

CAPO IV – Costituzione e funzionamento del Senato Accademico

Art. 25 – Il Senato Accademico viene costituito unicamente al raggiungimento nei ruoli dell'Ateneo del numero complessivo di 30 professori e ricercatori, di cui almeno 15 professori di ruolo. In caso di mancata costituzione del Senato Accademico, le sue funzioni, di cui all'art. 15.6 dello Statuto, spettano al Consiglio Accademico.

Art. 26 – Per le disposizioni che regolamentano:

- a) composizione,
- b) presidenza,
- c) competenze,

del Senato Accademico, si rinvia all'art. 15 dello Statuto.

Art. 27 – La convocazione del Senato Accademico, da effettuarsi ogni qualvolta si renda necessario e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi, da parte del Rettore, che lo presiede, è trasmessa ai componenti con qualunque mezzo scritto, compresa l'email, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata con il preavviso di un solo giorno.

Le riunioni del Senato Accademico possono svolgersi in videoconferenza, teleconferenza o in audioconferenza, applicando le medesime disposizioni dell'art. 13 del presente Regolamento.

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 28 – Nella convocazione devono essere indicati giorno, ora e luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno della stessa, che consiste nell'elenco delle questioni che verranno trattate nell'adunanza. In casi di urgenza, ulteriori questioni aggiuntive possono essere inserite nell'ordine del giorno, previa comunicazione con ogni mezzo ritenuto idoneo a informare gli interessati.

Art. 29 – Prima della convocazione della seduta, e comunque in tempo utile per la comunicazione agli interessati, ogni componente del Senato Accademico può richiedere al Presidente l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno. Qualora la richiesta non sia accolta, il Presidente deve darne notizia nella prima seduta successiva, motivando il mancato accoglimento.

Art. 30 – Qualora, durante la seduta, non siano affrontati tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente fissa la data e l'ora di convocazione della riunione per la loro trattazione, disponendone la comunicazione ai componenti del Senato, nel rispetto delle modalità previste per la convocazione delle riunioni, di cui all'art. 8.2 dello Statuto.

Art. 31 – Le riunioni del Senato Accademico sono validamente tenute qualora sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Non è ammessa alcuna delega.

Art. 32 – Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nell'ipotesi in cui il numero dei voti favorevoli sia pari ai voti contrari, prevale il voto del Presidente del Senato.

Art. 33 – Di ciascuna seduta del Senato Accademico deve essere redatto atto formale, detto verbale, seguendo le disposizioni di cui all'art. 9.

CAPO V - Costituzione e funzionamento della Commissione disciplinare

Art. 34 – Secondo quanto previsto dall'art. 13.3.i) dello Statuto, l'autorità disciplinare sugli studenti è esercitata dal Rettore. Per lo svolgimento della suddetta autorità disciplinare, il Rettore ha la facoltà di nominare una Commissione disciplinare, che provvede a contestare agli studenti gli eventuali addebiti e a comminare le eventuali sanzioni, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento studenti e iscrizioni.

Art. 35 - La composizione e il funzionamento della Commissione disciplinare competente per i procedimenti disciplinari a carico degli studenti sono disciplinati dal Regolamento Studenti e Iscrizioni dell'Ateneo.

Art. 36 – La convocazione della Commissione disciplinare avviene ad opera del Presidente della stessa almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione; è ammessa la convocazione d'urgenza, per la quale è sufficiente il preavviso di un solo giorno. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere trasmesso a ciascun componente dell'organo con qualunque mezzo scritto, compresa l'email. La Commissione disciplinare viene convocata ogni qualvolta relazioni scritte o comunicazioni verbali indirizzate alla stessa, relative a fatti o comportamenti degli studenti contrari a norme regolamentari o legislative, giustifichino una sua valutazione circa l'opportunità di applicare le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Studenti e iscrizioni.

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 37 – Le riunioni della Commissione disciplinare possono svolgersi in videoconferenza, teleconferenza o in audioconferenza, applicando le medesime disposizioni dell'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 38 – Di ogni seduta della Commissione disciplinare viene redatto verbale, seguendo le disposizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

TITOLO II – STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

CAPO I – Costituzione e funzionamento del Consiglio Accademico

Art. 39 – Per le disposizioni che regolamentano:

- a) composizione,
- b) presidenza,
- c) competenze,

del Consiglio Accademico, si rinvia all'art. 16 dello Statuto.

Art. 40 – Al Consiglio Accademico, oltre alle competenze attribuitegli dall'art. 16.6 dello Statuto, sono affidate le funzioni proprie del Senato Accademico, quando questo non sia costituito, ai sensi dell'art. 15.7 dello Statuto. In tal caso, alle sedute del Consiglio Accademico partecipano il Presidente e, con voto consultivo, il Direttore Generale dell'Università.

Art. 41 – I componenti del Consiglio Accademico rimangono in carica per tutta la durata del mandato del Rettore. Alla nomina del nuovo Rettore o in caso di sua conferma per un secondo mandato, si procede alla costituzione del nuovo Consiglio Accademico.

Le rappresentanze di cui all'art. 16.1, lettere c), d) e) dello Statuto, che cessassero nel corso del mandato triennale, sono ricostituite attingendo alla graduatoria degli eletti al momento della costituzione del Consiglio Accademico, a inizio del mandato del Rettore. Qualora dalla graduatoria degli eletti non risultino nominativi con i quali sostituire il rappresentante cessato dalla carica, il Rettore procede all'indizione di elezioni.

I membri del Consiglio Accademico nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del mandato rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.

La rappresentanza degli studenti viene rinnovata annualmente. Successivamente all'avvio dell'anno accademico, il Consiglio degli studenti designa i rappresentanti degli studenti in carica per l'anno accademico corrente.

Art. 42 – La convocazione del Consiglio Accademico, da effettuarsi ogni qualvolta si renda necessario e, comunque, almeno una volta ogni 60 giorni, da parte del Rettore, che lo presiede, è trasmessa ai componenti con qualunque mezzo scritto, compresa l'email, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata con il preavviso di un solo giorno.

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 43 – Nella convocazione devono essere indicati giorno, ora e luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno della stessa, che consiste nell'elenco delle questioni che verranno trattate nell'adunanza. In casi di urgenza, ulteriori questioni aggiuntive possono essere inserite nell'ordine del giorno, previa comunicazione con ogni mezzo ritenuto idoneo a informare gli interessati. Il Presidente, in sede di riunione, può sottoporre alla discussione ulteriori punti, non previsti nell'ordine del giorno, unicamente qualora siano presenti alla riunione - in presenza o videoconferenza, teleconferenza o audioconferenza – tutti i componenti del Consiglio Accademico.

Art. 44 – L'ordine del giorno del Consiglio Accademico è articolato in una parte generale e in parti riservate.

È facoltà del Rettore definire la ripartizione dei punti oggetto di discussione tra la parte generale e le parti riservate, secondo i seguenti criteri:

- Parte generale, alla presenza di tutti i componenti del Consiglio Accademico e a eventuali uditori invitati dal Rettore. In questa parte della riunione,
 - il Rettore dà le comunicazioni di interesse per la comunità accademica e sottopone alla discussione le tematiche che valuta opportuno siano trattate da tutti i componenti del Consiglio;
 - la rappresentanza degli studenti espone le proprie istanze, anticipate al Rettore prima dell'invio della convocazione.
- Parti riservate
 - Seduta riservata ai professori di I e di II fascia, alla rappresentanza dei ricercatori e a eventuali uditori invitati dal Rettore.
 - In questa seduta sono necessariamente trattati i temi attinenti alla selezione e attivazione dei contratti in capo ai ricercatori a tempo determinato, agli assegnisti di ricerca e ai titolari di contratti di ricerca.
 - Seduta riservata ai professori di I e di II fascia e a eventuali uditori invitati dal Rettore.
 - In questa seduta sono necessariamente trattati i temi attinenti alla selezione e assunzione in ruolo di professori di I e di II fascia.
 - Seduta riservata ai professori di I fascia e a eventuali uditori invitati dal Rettore.
 - In questa seduta sono necessariamente trattati i temi attinenti alla selezione e assunzione in ruolo di professori di I fascia.

Art. 45 – Prima della convocazione della seduta, e comunque in tempo utile per la comunicazione agli interessati, ogni componente del Consiglio Accademico può richiedere al Presidente l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno. Qualora la richiesta non sia accolta, il Presidente deve darne notizia nella prima seduta successiva, motivando il mancato accoglimento.

Art. 46 – Qualora, durante la seduta, non siano affrontati tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente fissa la data e l'ora di convocazione della riunione per la loro trattazione, disponendone la comunicazione ai componenti del Consiglio, nel rispetto delle modalità previste per la convocazione delle riunioni, di cui al precedente art. 44.

Art. 47 – Le riunioni del Consiglio Accademico sono validamente tenute qualora sia presente la maggioranza degli eventi diritto. Non è ammessa alcuna delega.

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 48 – Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei aventi diritto. Nell'ipotesi in cui il numero dei voti favorevoli sia pari ai voti contrari, prevale il voto del Presidente.

Art. 49 – Di ciascuna seduta del Consiglio Accademico deve essere redatto atto formale, detto verbale, seguendo le disposizioni di cui all'art. 9.

CAPO II – Costituzione e funzionamento del Consiglio di Corso di Studio

Art. 50 – Per ogni Corso di Studio (o per più Corsi di Studio insieme), può essere costituito il Consiglio di Corso di Studio. Per i Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale affini, attivati presso la stessa sede, può essere costituito un unico Consiglio di Corso di Studio.

Art. 51 – Compongono il Consiglio di Corso di Studio:

- i professori di ruolo di I e II fascia che svolgono attività didattica nel Corso di Studio,
- i ricercatori che svolgono attività didattica nel Corso di Studio,
- i professori a contratto che svolgono attività didattica nel Corso di Studio (con voto consultivo),
- un rappresentante degli studenti, scelto dal Consiglio degli Studenti o dall'Associazione degli studenti tra i rappresentanti degli studenti delle diverse annualità del Corso stesso.

Art. 52 – Il Coordinatore del Corso di Studio convoca e presiede il Consiglio di Corso di Studio.

Art. 53 – Quando costituito, il Consiglio di Corso di Studio si riunisce almeno due volte all'anno per assolvere ai seguenti compiti:

- a. coordinare, programmare, organizzare e valutare l'attività didattica del Corso di Studio, sentito il Consiglio Accademico;
- b. elaborare e proporre al Consiglio Accademico il manifesto degli studi;
- c. gestire le carriere degli studenti, ivi compresi i programmi di mobilità degli studenti;
- d. nominare le commissioni d'esame di profitto e di laurea;
- e. formulare e proporre al Consiglio Accademico eventuali regolamenti e linee guida per l'organizzazione del Corso di Studio;
- f. coordinare i programmi degli insegnamenti attivati.

Per le attività didattiche comuni a più Corsi di Studio, i rispettivi Consigli di Corso di Studio possono riunirsi per coordinare e concordare in maniera unitaria i propri interventi.

Art. 54 – Il Consiglio di Corso di Studio è convocato dal Presidente o su richiesta di un numero minimo di 3 componenti, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione; è ammessa la convocazione d'urgenza, con il preavviso di un solo giorno. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere trasmesso ai componenti l'organo con qualunque mezzo scritto, compresa l'email.

Art. 55 – Il Consiglio di Corso di Studio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 56 – Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nell'ipotesi in cui il numero dei voti favorevoli sia pari ai voti contrari, prevale il voto del Presidente.

Art. 57 – Alle riunioni del Consiglio di Corso di Studio è ammessa la partecipazione di soggetti esterni, dietro invito del Presidente.

Art. 58 – Il Consiglio di Corso di Studio nomina un Segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio; in tale ultimo caso, egli non avrà diritto di voto.

Art. 59 – Di ciascuna seduta del Consiglio di Corso di Studio, il Segretario redige atto formale, detto verbale, seguendo le disposizioni di cui all'art. 9.

Art. 60 – Per le competenze del Consiglio di Corso di Studio, si fa rinvio al Regolamento Didattico.

TITOLO III – ORGANI CONSULTIVI E DI VERIFICA

CAPO I – Consiglio degli Studenti

Art. 61 – Il Consiglio degli Studenti è formato dai rappresentanti degli studenti dei Corsi di Studio, degli organi collegiali dell'Università e delle strutture del Sistema di Assicurazione della Qualità.

Art. 62 – Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Segretario, che restano in carica per un anno.

Art. 63 – Secondo quanto previsto dall'art. 20.1 dello Statuto, il Consiglio degli Studenti è organo consultivo dell'Università e svolge funzione di coordinamento dell'attività di rappresentanza degli Studenti.

Art. 64 – Il Consiglio degli Studenti esercita le funzioni specificamente attribuite dall'art. 20.2 dello Statuto.

CAPO II – Nucleo di Valutazione di Ateneo

Art. 65 – Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico per la componente docente dell'Università.

Art. 66 – Con riferimento alla composizione del Nucleo di Valutazione di Ateneo, per la quale si rinvia all'art. 17.2 dello Statuto, tra i componenti interni, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un rappresentante degli studenti iscritto ai Corsi di Studio attivati dall'Ateneo, designato dal Consiglio degli Studenti o dall'Associazione degli Studenti.

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 67 – Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del suo Presidente, nomina il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Art. 68 – I componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo durano in carica 3 anni accademici e, comunque, fino alla nomina del nuovo Nucleo di Valutazione. Al termine del loro mandato, i componenti del Nucleo di Valutazione possono essere confermati.

Art. 69 – Il Presidente:

- a) rappresenta il Nucleo di Valutazione,
- b) sovrintende allo svolgimento dei lavori,
- c) stabilisce l'organizzazione degli stessi,
- d) procede alla convocazione dell'organo,
- e) sottoscrive gli atti e i documenti,
- f) cura l'esecuzione delle delibere.

Art. 70 – Il Nucleo di Valutazione è convocato e presieduto dal Presidente, che fissa l'ordine del giorno delle riunioni. La convocazione è fatta con avviso da recapitare ai singoli componenti almeno sette giorni prima del giorno fissato per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere effettuata con un preavviso di un solo giorno. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti dell'organo con qualunque mezzo scritto, compresa l'email.

In caso di assenza del Presidente, la riunione è presieduta dal componente più anziano fra i presenti.

Art. 71 – Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 72 – Il Nucleo di Valutazione di Ateneo nomina il Segretario, che può essere scelto anche tra persone esterne al Nucleo di Valutazione stesso. In tal caso, egli non avrà diritto di voto.

Il Segretario cura la redazione del verbale di ogni seduta del Nucleo di Valutazione e lo sottoscrive insieme al Presidente.

Art. 73 – Il Presidente può invitare alle riunioni soggetti esterni al Nucleo di Valutazione.

Art. 74 – Le delibere del Nucleo di Valutazione sono valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei membri del Nucleo presenti alla riunione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 75 – Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è organo con funzioni di valutazione e indirizzo, nell'ambito della politica della qualità attuata dagli organi di Ateneo e ha come referenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Rettore.

Art. 76 – Il Nucleo di Valutazione di Ateneo redige annualmente una relazione, che sottopone al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Rettore e al Direttore Generale.

Art. 77 – In relazione alle proprie competenze, il Nucleo di Valutazione ha accesso alle informazioni detenute dagli uffici e strutture, centrali e periferiche, dell'Università.

Regolamento Generale di Ateneo

Il Nucleo di Valutazione può chiedere oralmente o per iscritto qualsiasi notizia e può effettuare verifiche e accertamenti diretti.

Chiunque all'interno dell'Ateneo è tenuto a fornire la massima collaborazione ai fini di agevolare l'attività del Nucleo di Valutazione. Le richieste del Nucleo di Valutazione devono essere evase senza ritardo e, comunque, nel termine assegnato dallo stesso Nucleo di Valutazione nei casi di urgenza.

Art. 78 – Il Nucleo di Valutazione dà la massima pubblicità agli esiti della propria attività nelle forme ritenute più idonee a raggiungere l'obiettivo di una capillare conoscenza dei risultati raggiunti.

Art. 79 – Il Nucleo di Valutazione si avvale di un ufficio di supporto messo a disposizione dall'Università.

CAPO III – Collegio dei Revisori dei conti

Art. 80 – Per le disposizioni che regolamentano:

- a) composizione,
- b) durata in carica dei membri,
- c) funzioni,

del Collegio dei Revisori dei conti, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 18 dello Statuto.

Art. 81 – Le funzioni dei Revisori sono svolte collegialmente. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 82 – I singoli componenti possono procedere anche individualmente ad atti ispettivi e a operazioni di riscontro e di verifica nell'ambito dei programmi di attività deliberati dal Collegio.

Art. 83 – Le ispezioni, le verifiche, i riscontri e i controlli sono eseguiti presso gli uffici dell'Amministrazione universitaria.

Art. 84 – Le riunioni del Collegio si svolgono su iniziativa del Presidente, a cui compete la convocazione. Il Collegio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno in relazione alle esigenze dell'attività da svolgere.

Art. 85 – Le riunioni del Collegio devono essere verbalizzate in apposito registro. Le risultanze delle verifiche, dei riscontri e delle ispezioni effettuate individualmente devono risultare in apposite relazioni o verbali.

Art. 86 – Per l'esercizio delle proprie funzioni, ciascun revisore ha diritto di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili dell'Università, per cui esplica la propria funzione, nonché di accedere tramite gli operatori competenti ai sistemi informativi con cui siano eventualmente formati, conservati e gestiti i predetti atti.